



COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/04/2025

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: AGGIORNAMENTO INFRA PERIODO DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) LEGGE 147/2013 - ANNO 2024-2025

L'anno **2025** addì **23** del mese di **Aprile** alle ore **16.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
BONFADINI LAURA	Sindaco	SI
BRESSI VITTORIO	Presidente	SI
MARCIONI MARIA IVANA	Consigliere	SI
POLES ANGELO	Consigliere	SI
COMERIO ELENA	Consigliere	SI
CASSANI ROBERTO	Consigliere	AG
PAPETTI ANNA	Consigliere	SI
BODINI ELENA	Consigliere	SI
CORNO MASSIMILIANO	Consigliere	AG
BAGATTI CLAUDIA	Consigliere	SI
TENTI ENZO MARIA	Consigliere	AG
ZANGRANDI SIMONE	Consigliere	SI
GRASSI EMANUELA	Consigliere	SI
		Presenti: 10 Assenti: 0

Partecipa il Segretario, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. BRESSI VITTORIO - Presidente - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO INFRA PERIODO DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) LEGGE 147/2013 - ANNO 2024-2025

Il Presidente introduce l'ultimo punto all'Ordine del Giorno e passa la parola al Sindaco, che relaziona in merito.

Segue l'intervento della Consiglieria Claudia Bagatti.

Tutti gli interventi sono integralmente contenuti nel verbale di seduta costituito, ai sensi dell'art. 74 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, dalla registrazione audiovideo

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, denominata Legge di Stabilità, che ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Considerato che il predetto tributo sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria; Considerato, inoltre, che la Legge n. 147/2013 - comma 668 - stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo della TARI e che il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Preso atto che il Comune di Vittuone, ai sensi del comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha realizzato, per il tramite del Consorzio dei Comuni dei Navigli gestore per conto del Comune del servizio rifiuti, sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che, per i motivi espressi, è prevista l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo della TARI.

Richiamata la Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Richiamate le conseguenti deliberazioni di ARERA:

- Delibera 15/2022/R/rif con oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

- Delibera 444/2019/R/rif con oggetto "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti" (TITR).

Preso atto, pertanto, che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti. Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione

443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

Tenuto conto che le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2024 - 2025, i criteri per i costi riconosciuti nel 2022 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale. Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Considerato che il nuovo metodo regola, in particolare, le seguenti fasi operative: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Considerato che il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale.

Tenuto conto che l'art. 2 – comma 2 – del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dall'art. 1 – comma 654 – della Legge 147/2013 che prevede tale obbligo attraverso l'applicazione della TARI/TARIP;

Verificato che la percentuale di copertura dei costi inerenti al servizio, quantificata sulla base di tale piano risulta pari al 100%; Verificato altresì che:

- il Comune di Vittuone come da regolamento adottato con proprio atto n. 35 del 10.09.2020; • nella commisurazione della tariffa, il Comune di Vittuone, da anni utilizza i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il comma 652, dell'art. 1 L. 147/2013 recita: "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

• ai sensi del successivo comma 683 dell'articolo prima richiamato, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

• l'Allegato A della Delibera ARERA n. 443/2019, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, è necessario approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

Considerato che nel Piano Finanziario sono individuati i criteri per la tariffa TARI puntuale anno 2024 - 2025:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- c) la determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kc di cui al D.P.R. 158/1999;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1- comma 666 - della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo; Dato atto che sono state determinate le tariffe della TARIP per le utenze domestiche e non domestiche, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013.

Ritenuto di procedere alla revisione infra-periodo per l'annualità 2025 così come indicato dall'ARERA come indicato all'articolo 8.5 della Deliberazione richiamata, "al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa". Rispetto ai servizi considerati nella prima predisposizione tariffaria per l'annualità 2025, l'Amministrazione Comunale ha richiesto l'implementazione delle attività di spazzamento manuale

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamata la deliberazione C.C. n. 1 del 14.01.2025 ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 e del bilancio di previsione 2025 - 2027"

Visto l'articolo 6 - comma 3 - della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) il quale stabilisce che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Preso atto che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Tenuto conto che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Visto l'art. 6 della deliberazione 443/2019 che definisce inoltre che - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; - l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva; - fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Preso atto che il Consorzio dei Comuni dei Navigli ha trasmesso il Piano Finanziario 2025 comprensivo di tutta la documentazione.

Preso atto della relazione di veridicità rilasciata dal Direttore Generale del CCN, nonché legale rappresentante dello stesso, in data 09/04/2025.

Visto il parere di validazione rilasciato dalla Dott.ssa Vanna Mottarelli, Revisore dei conti del Comune di Vittuone, incaricata di stendere precisa relazione circa il piano economico e finanziario predisposto dal Consorzio Comuni dei Navigli, sottoscritto in data 14.04.2025.

Di trasmettere entro il termine di scadenza fissato dalla normativa in materia, il medesimo provvedimento, comprensivo della documentazione richiesta, all'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) per la conseguente approvazione.

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Riconosciuta la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario/Amministrativo, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario/Amministrativo, sotto il profilo della regolarità contabile della presente deliberazione, in relazione ai riflessi diretti e indiretti sulla situazione finanziaria economica e patrimoniale, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Si dà atto che a seguito dell'entrata in aula del Consigliere Roberto Cassani alle ore 16.35, i presenti sono passati da n. 10, come riportato nell'appello iniziale, a n. 11.

con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Presenti n. 11

Favorevoli	n.	7
Contrati	n.	4 (Claudia Bagatti, Elena Comerio, Simone Zangrandi, Grassi Emanuela)
Astenuti	n.	--

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la premessa e le motivazioni, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
2. Di adottare l'aggiornamento infra periodo, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Finanziario TARI 2024-2025 per la tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli in qualità di Ente Gestore del servizio per conto del Comune di Vittuone, così articolato:
 - Allegato 1 - Relazione del Comune (ETC) al Piano Finanziario Tari 2024-2025;
 - Allegato 2 - Relazione del Consorzio (CN) al Piano Finanziario Tari 2024-2025;
 - Allegato 3 - Articolazione Tariffaria;
 - Allegato 4 – Tool di calcolo MTR aggiornamento 2024_2025 Vittuone
 - Allegato 5 - PEFA 2025-2033 Vittuone
 - Allegato 6 - Dichiarazione veridicità firmata dal Direttore Generale del Consorzio;
 - Allegato 7 - Dichiarazione di validazione rilasciata dalla Dott.ssa Vanna Mottarelli, Revisore dei conti del Comune di Vittuone incaricato dall'Ente per la stesura di precisa relazione;
3. Di dare atto che le tariffe TARIP sono state determinate in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025.
4. Di stabilire che il medesimo provvedimento sia trasmesso:
 - All'organismo ARERA
 - Al Consorzio dei navigli SPA sito in Via C. Battisti, 2 – 20080 Albairate (MI)
 - Al Portale del Federalismo fiscale

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Presenti	n.	11
Favorevoli	n.	7
Contrati	n.	-
Astenuti	n.	4 (Claudia Bagatti, Elena Comerio, Simone Zangrandi, Grassi Emanuela)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / 10

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **AGGIORNAMENTO INFRA PERIODO DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) LEGGE 147/2013 - ANNO 2024-2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarit  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/04/2025

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Sara Balzarotti

Parere Contabile

In ordine alla regolarit  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 23/04/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. BRESSI VITTORIO

SEGRETARIO
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il _____
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone,

SEGRETARIO
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

SEGRETARIO
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA